

CONVENZIONE

tra

La Federazione Ciclistica Italiana (di seguito: FCI), con sede in Roma, Stadio Olimpico Curva Nord, Codice Fiscale 05228470588 nella persona del Presidente e legale rappresentante Dr. Cordiano DAGNONI domiciliato per la carica presso la sede legale della FCI

e

Il Centro Sportivo Italiano APS (di seguito CSI) con sede in Roma, Via della Conciliazione n. 1 — Cap 00193 — C.F. 80059280588, nella persona del Presidente pro-tempore Vittorio Bosio domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto.

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento proposto dal CONI, tramite la Scuola dello Sport, per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione che pur non rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché esse definiscano percorsi formativi efficaci valorizzando la formazione permanente.

D)

che la FCI è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI nonché da singoli tesserati). Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

E)

Che la FCI:

1. è membro fondatore del CONI;

2. è affiliata all'Unione Ciclistica Internazionale (UCI)
3. è affiliata all'Unione Europea di Ciclismo (UEC)
4. è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per la disciplina sportiva del ciclismo;
5. persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
6. ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

che il CSI:

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 103 del 22 marzo 2005;
- È riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpico
- è riconosciuto, altresì, dal Ministero degli Interni, quale ente nazionale con finalità assistenziali;
- è riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di ispirazione cristiana;
- è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione quale ente accreditato per la formazione del personale della scuola;
- è accreditato alla Scuola Nazionale dello Sport del CONI per lo svolgimento di attività didattiche finalizzate al rilascio di qualifiche tecniche riconosciute dal Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ);
- è iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e può operare come rete associativa nazionale di Terzo Settore

F)

che il CSI, in osservanza del "Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva" approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive, come previsto dal successivo art. 1.

G)

che la FCI e il CSI (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1. Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle Parti non può delegare all'altra i propri compiti Istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina ciclistica", ovvero del ciclismo e in tutte le sue specialità, maschili e femminile, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali, in particolare per quanto specificatamente attiene all'art. 2.3 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva che, espressamente recita: "attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al facsimile emanato dal CONI", ciò anche nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2. Le parti si impegnano ad osservare ed a far osservare scrupolosamente ed integralmente, alle loro strutture territoriali e alle Società ed Associazioni Sportive affiliate, i protocolli di Prevenzione del contagio da COVID-19 con i loro modelli applicativi, emanati ed aggiornati dalla FCI per tutte le tipologie di manifestazione ed eventi.

1.3. Il CSI si attiene integralmente alla normativa statale vigente in materia di tutela sanitaria delle attività sportive.

1.4. Il CSI e la Federazione Ciclistica Italiana rilevano come la crescente attribuzione di responsabilità agli Organizzatori in merito alla presenza della certificazione medica ed alla sua congruità per la pratica del ciclismo ponga l'esigenza, a tutela degli Organizzatori stessi, dei praticanti e degli Organismi Sportivi di riferimento, di adottare metodologie di verifica e di validazione delle certificazioni mediche.

1.5 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del ciclismo, attraverso dibattiti, seminari, manifestazioni.
- Le parti concordano che i dati quantitativi e qualitativi e di estensione territoriale relativi all'attività ciclistica svolta dagli Enti saranno oggetto di comparazione con quelli depositati presso il Sport e salute e con quanto contenuto nel database unico.

Articolo 2 - Assicurazione e tutela sanitaria

2 Le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità della disciplina del ciclismo oggetto della Convenzione fornendone reciproca comunicazione, così come ad adottare integralmente le norme sanitarie specifiche per la pratica del ciclismo, secondo quanto previsto dalla normativa statale sanitaria e dalla FCI.

Articolo. 3 – Attività sportiva

3.1 Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FCI che al solo CSI senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva agonistica di prestazione organizzata dalle Parti le cui modalità operative sono dettagliatamente riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

3.2 I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Campionato del Mondo – Coppa del Mondo, Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FCI; gli Enti possono utilizzare i termini "Campionati Nazionali del CSI e "Rappresentativa Nazionale" del CSI e "Campionato Internazionale" del Proprio Organo Internazionale di riferimento, qualora esistente;

3.3 Le parti si impegnano, altresì, previo accordo con il livello territoriale competente, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale impiego di giudici di gara, direttori di corsa, direttori di organizzazione, ASA e di ogni altro operatore necessario ai fini organizzativi, con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

3.4 In applicazione del Capitolo V del Regolamento UCI relativo allo Sport Amatoriale, che prevede che possano partecipare agli eventi regolati dalle norme UCI i tesserati delle Federazioni Nazionali affiliate all'UCI, che la partecipazione di non tesserati è possibile secondo le decisioni delle Federazioni Nazionali e stante l'istituzione del Campionato Mondiale di Gran Fondo da parte dell'UCI, le parti convengono che non potrà essere inserita nei calendari dell'Ente l'organizzazione di Manifestazioni agonistiche di Gran Fondo che sarà di esclusiva pertinenza della FCI;

3.5 Sulla base di quanto stabilito dal precedente articolo, potranno essere organizzate dal CSI manifestazioni di fondo medio e fondo con un chilometraggio inferiore, fino a 120 km. o con coefficiente Distanza Dislivello inferiore a 200 calcolato moltiplicando la distanza della prova per il dislivello della stessa, comprese quelle manifestazioni ibride che prevedono tratti cronometrati e tratti di trasferimento che raggiungono nel totale distanze o caratteristiche come sopra descritte.

Articolo 4 - Omologazione campi di gara, attrezzi

Fermo restando l'osservanza dei criteri e standard di sicurezza previsti dalle norme di legge, dai decreti relativi e dal Disciplinare delle scorte tecniche delle manifestazioni ciclistiche tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa tecnica emanata dalla FCI.

Articolo. 5 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara, Scorte Tecniche

5.1 La FCI riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti

secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.

5.2 Il CSI, qualora organizzi corsi autonomamente, rilasci attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo;

Nell'allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono previste le modalità di partecipazione dei tesserati degli Enti ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla FCI.

5.3 In applicazione di quanto disposto dal Provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2019, relativo alle Modifiche al Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, che stabilisce: il responsabile del servizio di scorta per esercitare le funzioni di coordinamento del servizio di scorta deve sempre possedere idonea formazione certificata dalla Federazione Ciclistica Italiana; il Responsabile del servizio di scorta tecnica di ciascuna manifestazione ciclistica è il Direttore di organizzazione o il Direttore di corsa ovvero analoga figura certificata dalla FCI per gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le parti convengono che si sottoscriverà apposito protocollo d'intesa per l'effettuazione dei corsi previsti.

6 - Iniziative Culturali

6.1 In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

6.2 Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo. 7 - Commissioni Paritetiche

7.1 Le Parti si impegnano ad affidare a una Commissione Paritetica Nazionale, composta da rappresentanti e/o tecnici della FCI e del CSI, l'incarico di armonizzare, per quanto possibile, i programmi tecnici, i calendari dell'attività sportiva e ogni altra materia espressamente demandata alla presente Convenzione.

La Commissione provvederà, inoltre, a costituire un gruppo di lavoro composto dai responsabili tecnici designati da FCI ed EPS, incaricato del monitoraggio dell'applicazione dei disciplinari previsti dalla Convenzione.

7.2 Le Parti convengono sull'istituzione, a carattere consultivo, di un Ufficio e/o di una Commissione Paritetica in materia di giustizia sportiva tra FCI e CSI.

7.3 Le parti convengono che si costituiscano a livello territoriale delle assise di coordinamento delle attività regionali o infraregionali tra regioni confinanti allo scopo di armonizzare i calendari regionali e definire regole comuni per l'effettuazione e la partecipazione alle gare in calendario, nonché disciplinare a queste assise dovranno partecipare tutti gli enti operanti nel territorio di riferimento.

Articolo. 8 - Durata, Sospensione degli effetti della Convenzione, Controversie

8.1 Dietro accertati, ripetuti significativi episodi di violazione degli accordi di Convenzione, in particolare di quanto stabilito agli articoli 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.2, 3.4, 3.5, 5.3 delle Norme Generali; Punti 2.3.4.5.6.7. dell'Allegato 1, la Federazione potrà sospendere con esecutività immediata gli

effetti della Convenzione, compresa ma non limitata alla reciprocità di partecipazione alle gare e manifestazioni, fino a quando il rispetto degli accordi sottoscritti non sia stato pienamente ristabilito.

8.2. La presente Convenzione ha durata quadriennale, con scadenza al 31 dicembre 2028, e non prevede alcuna forma di tacita proroga; essa potrà essere eventualmente estesa mediante apposito atto sottoscritto dalle parti.

Le parti possono procedere alla revoca della Convenzione, per giustificati motivi, mediante lettera raccomandata da inviarsi entro il 30 novembre di ogni anno.


8.3 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

8.4 Le parti concordano ed approvano espressamente che ogni controversia relativa alla presente Convenzione, ad istanza di una o di tutte e due le parti interessate, che non sia possibile superare tramite il ricorso alle abituali prassi conciliative, sarà risolta mediante arbitrato irrituale di equità da espletarsi presso il Collegio di Garanzia del CONI in funzione arbitrale.


Articolo 9 - Deposito

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FCI e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura dell'Ente per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

Il Presidente del CSI



Il Presidente della FCI



Si approva espressamente quanto contenuto nei articoli 1.2, 1.3, 1.4 , 2 ,3.2 ,3.4 ,3.5 ,5.3, 7.2, 8.1, 8.2, 8.4 delle Norme Generali e nei Punti 2,3,4,5,6,7 dell'Allegato 1 della presente Convenzione.

Il Presidente del CSI



Il Presidente della FCI



La presente Convenzione si compone di n° 6 pagine oltre n° 2 allegati per un totale di n° _8_ pagine.



ALLEGATO n° 1 – ATTIVITA' SPORTIVA E DIVIETO DOPPIO TESSERAMENTO

1. Le Società sportive possono liberamente aderire alla FCI e/o al CSI nel rispetto dei propri Statuti, Regolamenti e della presente convenzione.
2. La partecipazione dei tesserati del CSI alle manifestazioni organizzate dalla FCI e dagli Enti convenzionati prevede la reciprocità diretta.

La partecipazione dei tesserati degli Enti la cui Convenzione con la FCI non prevede la reciprocità di partecipazione in forza della sola Convenzione sarà consentita con l'esibizione della Bike Card unitamente alla tessera dell'Ente di appartenenza.

Sono fatte salve attività riservate esclusivamente ai propri tesserati, nonché la partecipazione a campionati riservati ai tesserati dei diversi organismi e/o a manifestazioni specificatamente individuate.

Le manifestazioni aperte alla partecipazione di tesserati appartenenti agli organismi in convenzione - comprese quelle specificatamente individuate - non potranno prevedere, in alcun modo, condizioni o situazioni discriminatorie tra i soggetti convenzionati.

Tale partecipazione reciproca è da inquadrarsi come prestazione di servizi tra associazioni riconosciute ai fini sportivi dal CONI, al fine di garantire reciprocità nel trattamento fiscale tra partecipanti appartenenti a Enti diversi, per la medesima attività.

Rientrano tra tali prestazioni quelle non considerate commerciali, in quanto effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici, e svolte nei confronti di iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni anch'esse riconosciute ai fini sportivi dal CONI, per la medesima attività.

3. Non è consentito il tesseramento multiplo alla FCI e agli Enti. È inoltre vietata l'affiliazione di Società o Associazioni non in regola con il pagamento di multe o sanzioni nei confronti della FCI e/o di altri Enti. Parimenti, non è ammessa la partecipazione alle attività da parte di tesserati appartenenti a Società morose verso la FCI e/o altri Enti.
4. Le parti convengono che il tesseramento nella categoria cicloamatori sarà autorizzato soltanto per i soggetti in regola con le disposizioni del "codice etico" e le limitazioni temporali per gli ex agonisti.
5. Le parti convengono che le certificazioni sanitarie richieste per il tesseramento nelle categorie cicloamatori e cicloturisti saranno rispettivamente quelle previste dalla normativa statale e dalla FCI;
6. Le parti convengono che il costo del tesseramento sarà uniforme sul territorio nazionale ed il costo sarà allineato a quello praticato dalla FCI con uno scollamento massimo del 30% in meno.
7. Le Parti convengono che il livello organizzativo e di sicurezza delle gare, competizioni ed eventi dovrà conformarsi agli standard ottimali previsti dalle normative statali e locali vigenti, nonché dai regolamenti della FCI. A tal fine, la FCI fornirà agli Enti firmatari periodiche sintesi aggiornate delle disposizioni in vigore e promuoverà incontri di aggiornamento specifici a favore dei rappresentanti degli EPS.

ALLEGATO n° 2 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE

Da definire con i settori competenti (CNDCS e GDG).

Sottoscrizione del Protocollo d'Intesa in applicazione di quanto disposto dal Provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2019, relativo alle Modifiche al Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, di cui all'articolo 5.2 della presente Convenzione.

